

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 51

Riunione del 10 giugno 2009

### 37.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

#### - GRASSI PIERO

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.  
- Avv. Claudio Zander - Componente-Relatore  
- Avv. Antonio Amato - Componente

Il 29.04.2009 la Procura Federale deferiva a questa Commissione GRASSI Piero, per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. indirizzato al Presidente Federale, al Segretario Generale e al Presidente della Commissione Giudicante Nazionale una missiva con la quale nel criticare la decisione emessa dall'Organo Giurisdizionale in esito al procedimento disciplinare incardinato a suo carico, richiedeva l'immediata revoca di detto provvedimento minacciando, in caso contrario, il deposito di una denuncia-querela anche nei confronti dei componenti del Collegio Giudicante e del Presidente Federale. Contestata l'aggravante di cui all'art. 48, n. 2, Reg. Giur. per la qualifica rivestita.

Nella relazione ex art. 72 Reg. Giur. il Procuratore Federale chiedeva la punizione del prevenuto Grassi, sostenendo fra l'altro che, pur essendo astrattamente consentito un diritto di critica sulla presunta erroneità di provvedimenti giurisdizionali, lo stesso non può spingersi fino a gettare ombre sull'imparzialità del giudicante.

Regolarmente convocato davanti a questa Commissione il Grossi sceglieva di non svolgere alcuna difesa non comparendo alla riunione fissata per il giorno 10 giugno 2009, né facendo pervenire memorie o altri scritti difensivi.

A seguito di attenta lettura della missiva, ritiene questa Commissione che il Grassi deve considerarsi responsabile delle violazioni statutarie e regolamentari al medesimo ascritte.

Senza alcun dubbio, è sufficiente ad integrare il contestato illecito sportivo l'aver il Grassi accusato la Commissione Giudicante di non essere un organo terzo, "super partes", paventando che l'organo giudicante lo avrebbe perseguito e punito in attuazione di un non meglio precisato disegno politico, comunque estraneo ai fini di giustizia.

E' quella del Grassi un'affermazione assai grave dalla quale traspare in modo inequivoco la precisa volontà di screditare la Commissione Giudicante ed il suo Presidente, prima, davanti al Presidente e al Segretario Federali con l'invio della missiva, poi, davanti a tutti gli associati e i tesserati a seguito della pubblicità derivante dal procedimento disciplinare di cui il Grassi non poteva non rappresentarsi, fin dal principio, la celebrazione.

Ad ogni buon conto, essendo espressamente previsto proprio dagli articoli violati lo specifico dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti della FIPAV, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, la critica a provvedimenti giurisdizionali che si assumono viziati da errori in fatto e in diritto deve essere esercitata nelle forme e con i mezzi previsti dalle vigenti norme federali.

Nel caso di specie, il Grassi avrebbe dovuto limitarsi ad evidenziare tutti i suoi rilievi critici nell'atto di impugnazione indirizzato alla competente Corte di Appello Federale.

La scelta di avvalersi di un mezzo assolutamente atipico, quale una lettera indirizzata a cariche federali incompetenti a riformare o annullare il provvedimento supposto erroneo, pone di per sé l'agire del Grassi al di fuori dell'ordinamento della Federazione per aver violato le regole previste per impugnare i provvedimenti giurisdizionali.

./.

Per il medesimo ordine di motivi si ritiene il Grassi responsabile della violazione dei doveri sportivi di lealtà e correttezza, per aver egli minacciato, nel caso di mancata “revoca della sentenza”, di rivolgersi ad organi diversi da quelli della giustizia sportiva, così palesando il massimo dispregio per il principio del “Vincolo di giustizia” previsto all’art. 20 dello Statuto Federale.

Senza considerare che, qualora il Grassi desse corso alla minacciate “azioni legali”, per il terzo comma dello stesso art. 20 dello Statuto, il medesimo rischierebbe di essere definitivamente escluso dalla FIPAV, essendo espressamente prevista da quella norma la sanzione della radiazione.

La carica ricoperta dal Grassi nell’ambito della Federazione aggrava l’illecito disciplinare al medesimo ascritto, soprattutto sotto il profilo della consapevolezza ed intenzionalità della condotta.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante, ritenuta la responsabilità disciplinare dell’incolpato, dispone applicarsi a Grassi Piero la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi diciotto.

Affisso il 24 giugno 2009

IL PRESIDENTE f.f.  
Avv. Thomas Martone